

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05.09.2002

N. 965

Criteria per la elaborazione della relazione di verifica/screening di cui all'art. 10 della l.r. 38/98 per gli impianti di produzione di energia da biomassa.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 16.3.1999 n. 79 che disciplina l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, nonché la liberalizzazione del mercato interno del gas di cui al decreto legislativo 23.5.2000 n. 164 concernente l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della 17.5.1999 n. 144;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 752 del 12.7.02 contenente le "Modifiche alle Norme Tecniche della VIA regionale e e della verifica/screening" già contenute nella d.G.R. 1415/99 e loro riedizione;

Considerato che a seguito della liberalizzazione del mercato della produzione di energia, introdotta con la succitata normativa, si sono moltiplicate le domande per la realizzazione di nuovi impianti;

Rilevato che il Consiglio regionale con deliberazione n. 53 del 9.10.01 ha approvato le linee programmatiche recepite nell'ambito del Piano Energetico adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 398 del 29.4.02;

Considerato che:

– gli impianti che sfruttano le fonti di energia rinnovabile, in quanto possono essere giustificati e resi compatibili con il territorio circostante più facilmente di altri impianti, aumentano le possibilità locali di riequilibrio territoriale per quanto attiene il controllo del territorio, per lo più legato alla riforestazione, con notevoli miglioramenti per la difesa del suolo e per il dissesto idrogeologico;

– al fine di poter conseguire l'obiettivo definito nell'ambito del Piano Energetico Regionale relativo alla diffusione della valorizzazione delle biomasse per la produzione di 150 MW termica si ritiene necessario indicare alcuni criteri che possano semplificare e rendere più agevole l'elaborazione della relazione di screening di cui all'art. 10 della l.r. 38/98;

– è necessario chiarire che per "biomassa" si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti urbani. Per rifiuti biodegradabili si intendono quelli provenienti dalla raccolta differenziata e non quelli da selezione a valle della raccolta;

– la realizzazione di impianti a biomassa richiede comunque una serie di notizie tendenti ad una puntuale giustificazione dell'intervento e ad ogni opportuna informazione sulla provenienza delle biomasse stesse;

Ritenuto utile a tale scopo specificare i contenuti di seguito elencati, in quanto idonei a precisare la relazione di screening nel contesto degli adempimenti tecnici da osservarsi come richiesto dall'articolo 4 delle nuove norme tecniche per la procedura di verifica/screening;

Precisato al riguardo che tali contenuti da inserire nella documentazione per lo screening riguardano:

1. descrizione della tipologia utilizzata per la conversione energetica delle biomasse in relazione alle tipologie di materiale da convertire ed alla potenzialità, precisando se trattasi di:
 - combustione mediante griglia, sospensione, tamburo rotante, doppio stadio, letto fluido,
 - gassificazione,
 - pirolisi;
2. il progetto preliminare, oltre che dell'impianto, anche delle opere od interventi ad esso connesse, riguardanti trasporto, esbosco, cippature, etc.;
3. documentazione del Gestore della Rete di

Trasmissione Nazionale s.p.a. che attesti le modalità di allaccio alla rete elettrica;

4. eventuali possibili criteri di compensazione con impianti esistenti, nell'ottica della rottamazione degli impianti obsoleti;
5. indicazione della disponibilità di biomasse nei territori limitrofi e nel bacino di utenza, distanza dall'impianto, eventuali intese con soggetti proprietari della biomassa;
6. indicazione dell'uso di biomasse provenienti da territori per i quali siano previsti Piani di assestamento forestale;
8. identificazione delle viabilità interessate e traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto,
9. indicazione della forma di energia prodotta;

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente

DELIBERA

- a) di approvare i criteri per la elaborazione della relazione di verifica/screening di cui all'art. 10 della l.r. 38/98 concernenti gli impianti per la produzione di energia da biomassa, come definiti in premessa;
- b) di disporre che il presente atto sia pubblicato, integralmente, sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

05.09.2002

N. 966

Criteri per elaborazione relazione di verifica/screening di cui all'art. 10 l.r. 38/98 per impianti eolici.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 16.3.1999 n. 79 che disciplina l'attuazione della Direttiva

96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, nonché la liberalizzazione del mercato interno del gas di cui al Decreto Legislativo 23.5.2000 n. 164 concernente l'attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'art. 41 della 17.5.1999 n. 144;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 752 del 12.7.02 contenente le "Modifiche alle Norme Tecniche della VIA regionale e e della verifica / screening" già contenute nella d.G.R. 1415/99 e loro riedizione;

Considerato che a seguito della liberalizzazione del mercato della produzione di energia, introdotta con la succitata normativa, si sono moltiplicate le domande per la realizzazione di nuovi impianti;

Rilevato che il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 53 del 9.10.01 ha approvato le linee programmatiche recepite nell'ambito del Piano Energetico Ambientale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 398 del 29.4.02, che definisce l'obiettivo della diffusione dell'eolico;

Considerato che gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono compresi nell'allegato 3 alla l.r. n. 38/98 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e sono quindi assoggettati alle procedure di cui agli artt. 2 e 10 della ridetta legge;

Preso atto che:

- in data 7.06.00 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per i Beni e le Attività culturali finalizzato a favorire la diffusione degli impianti eolici ed il loro corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio;
- il succitato Procollo di Intesa prevede, tra le altre cose, la definizione di criteri, indirizzi e normative per la valutazione dell'inserimento ambientale e paesaggistico delle fonti rinnovabili;

Considerato che, al fine di poter conseguire l'obiettivo di cui al suddetto Piano energetico ambientale regionale, è necessario:

- favorire il corretto inserimento degli impianti